



**ISTITUTO COMPRESIVO "SAN GIROLAMO" VENEZIA**  
Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041 721789  
e – mail [VEIC84200T@istruzione.it](mailto:VEIC84200T@istruzione.it) PEC [VEIC84200T@pec.istruzione.it](mailto:VEIC84200T@pec.istruzione.it)  
Codice Scuola VEIC84200T Codice Fiscale 94071400272  
Codice Univoco Ufficio: UF0122

AOO: ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - "SAN GIROLAMO" - VENEZIA  
Prot. 0013123 del 11/12/2021  
07 (Uscita)

Circ.154

Venezia, 11.12.21

**A tutto il personale**  
Al sito Web

**Oggetto: Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale scolastico. Linee operative.**

In riferimento al D.L. 172/21 e alla Nota del MI prot.1889 del 07-12-2021 si ricorda quanto segue:

in osservanza del Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172 dal 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde "rafforzata".

La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

#### **I destinatari dell'obbligo vaccinale**

Con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, quale evoluzione dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 introdotto dal Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 1115, **dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.**

**L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.**

**È escluso dall'obbligo vaccinale il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.**

Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. **Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all'obbligo vaccinale.**

#### **Soggetti esentati dall'obbligo vaccinale**

Per accedere ai servizi e alle attività che richiedono un green pass, le persone che non possono ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute possono utilizzare fino al 31 dicembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 novembre 2021) una Certificazione di esenzione dalla vaccinazione, rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 31 dicembre 2021.

La Certificazione di esenzione è in formato cartaceo, gratuita e non contiene la motivazione clinica dell'esenzione.

Le certificazioni di esenzione dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al \_\_\_\_\_” (se indicato fino al 30 settembre 2021 si intende automaticamente prorogata al 30 novembre);
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell'esenzione).

Le persone con Certificazione di esenzione dovranno continuare a usare dispositivi di protezione individuale, mantenere il distanziamento fisico dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste dai Protocolli e Regolamenti in uso nei luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

### **Le procedure di controllo**

Qualora, a seguito del controllo, non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico, accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento.

Nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico.

In tal caso, si ritiene che nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Si evidenzia che, con circolare 25 novembre 2021, n. 53886, il Ministero della Salute raccomanda di “*garantire la priorità di accesso alla vaccinazione sia a tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia ai soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e ai più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, così come a quelli con livello elevato di esposizione all'infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque a tutti i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà della vaccinazione*”.

### **Sospensione per mancato adempimento**

La mancata presentazione della documentazione determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. **L'inosservanza dell'obbligo determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.**

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

### **Le sanzioni amministrative**

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata "nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500". La sanzione è irrogata dal prefetto. Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

### **Trasporto pubblico e attività teatrali**

Circa l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea, questo è consentito, in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione, con green pass "base" (vaccinazione, guarigione, tampone) o con green pass "rafforzato" (vaccinazione e guarigione). Tale disposizione si applica agli studenti a partire dai 12 anni di età. Non è invece soggetto all'obbligo di possesso del green pass, né base né rafforzato, l'utilizzo di trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di dodici anni.

Circa lo svolgimento di attività teatrali, l'art. 8-ter, decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, inserito dalla legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165, dispone che "Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche". Ovvero, anche per lo svolgimento di attività teatrali come per tutte le attività scolastiche, gli studenti non sono tenuti al possesso della certificazione verde COVID-19.

**Rimangono fermi gli obblighi in materia di certificazione verde a carico di tutti i soggetti esterni coinvolti a diverso titolo nello svolgimento delle attività e nelle relative rappresentazioni, ivi inclusi i familiari degli studenti.**

### **Assenza per vaccinazione**

Si ricorda che l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

Tutto ciò determina la possibilità di fruire di una giornata di assenza dal servizio per il/la lavoratore/trice che si sottopone alla profilassi vaccinale anti Covid, senza che questo comporti riduzione o trattenuta sullo stipendio. Eventuali complicanze da postumi, invece, sono soggette al regime ordinario della malattia.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Barbara BERNARDONE  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ex art.3 c.2 D.Lg.vo 39/93